



Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Art. 1 – Istituzione e sede

1. L'art. 26 dello Statuto e l'art. 27 del Regolamento Generale disciplinano l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria al fine di garantire le pari opportunità, rimuovere ogni forma di discriminazione e valorizzare il benessere di chi lavora e studia.
2. Il Comitato, come sopra istituito, ha sede nei locali deputati alle attività degli Organi Collegiali dell'Ateneo.

Art. 2 – Componenti

1. Il Comitato è composto dai Membri previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di cui è oggetto, tutti scelti, nell'ambito delle categorie ivi indicate, tra il personale anche in quiescenza.
2. Il Presidente del Comitato può, a sua volta, scegliere fra gli altri Componenti, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
3. La durata in carica dei Componenti del Comitato, così come determinata dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale in oggetto, decorre a far data dalla riunione di insediamento dell'Organo.
4. Un'unità del personale dipendente dell'Università, prescelta dal Consiglio di Amministrazione, è destinata, con funzioni di Segretario, al Comitato, al fine di assicurarne l'autonomia operativa.

Art. 3 – Compiti

1. I compiti del Comitato sono delineati, in via generale, dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale in oggetto.
2. In particolare, in forza delle disposizioni suddette, il Comitato, inoltre, esprime pareri e formula proposte in ordine al Piano della *performance*, al Piano anticorruzione e trasparenza, nonché su tutti gli argomenti per i quali risulti volta a volta espressamente investito dagli Organi Accademici e di Governo dell'Ateneo.

Art. 4 – Funzionamento

1. Le norme comuni di funzionamento degli Organi Collegiali, di cui all'art. 30 del Regolamento Generale dell'Ateneo, valgono, per quanto applicabili, anche a proposito del Comitato.
2. In particolare, per qual che riguarda il funzionamento del Comitato si precisa che:

- a) la riunione per l'insediamento del Comitato è convocata e presieduta dal Rettore;
- b) l'elezione del Presidente del Comitato è effettuata nel corso della seduta di insediamento;
- c) il Comitato è convocato una volta avvenuto l'insediamento ed effettuata l'elezione del Presidente, di norma almeno per due volte ogni anno e presso la sede deputata alle attività degli Organi Collegiali dell'Ateneo;
- d) il Segretario, individuato ai sensi del precedente art. 2.4, ha il compito di redigere e custodire i Verbali delle riunioni del Comitato e di offrire il necessario supporto organizzativo allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Nei limiti della compatibilità con le previsioni annuali di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può determinare, in seno alle stesse, un'indennità di funzione da attribuire ai Componenti del Comitato.
2. È riconosciuto, in ogni caso, ai Componenti del Comitato, il rimborso delle spese eventualmente affrontate per la partecipazione alle adunanze dell'Organo, da liquidare per ciascuna delle riunioni non più tardi della scadenza di ogni semestre.
3. I Componenti del Comitato che si assentino per tre volte di seguito senza giustificazione dalle adunanze dello stesso vengono sostituiti, con le modalità previste per la loro designazione, con altre personalità prescelte nell'ambito delle categorie in oggetto indicate per la durata residua del loro incarico.